

FAQ

AVVISO PUBBLICO

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI RICERCA PNIR PER ELEVARE IL TASSO DI INNOVAZIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO REGIONALE

Percentuale sovvenzione sulle spese ammissibili e requisiti dei beneficiari

I. I due casi di esempio numerico a seguire possono essere considerati corretti?

CASO A: Spese ammissibili: 3mln, di cui 2 mln rapportate alla quota di capacità produttiva dedicata ad attività non economica e 1mln rapportate alla quota di capacità produttiva dedicata ad attività economica

% sovvenzione massima concedibile: 2.250mln (metodo ex art. 4, comma 1, lettera a)

% sovvenzione complessiva attività non economica: 100%, ovvero 2mln

% sovvenzione complessiva attività economica: 50%, ovvero 500K

Totale: 2.5mln. (metodo ex art. 4, comma 1, lettera b)

La sovvenzione sarà 2.250mln. (minore tra metodo a) e b) di cui all'art. 4, comma 1)

CASO B: Spese ammissibili: 3mln, di cui 1mln rapportato alla quota di capacità produttiva dedicata ad attività non economica e 2mln rapportati alla quota di capacità produttiva dedicata ad attività economica

% sovvenzione massima concedibile: 2.250mln (metodo ex art. 4, comma 1, lettera a)

% sovvenzione complessiva attività non economica: 100%, ovvero 1mln

% sovvenzione complessiva attività economica: 50%, ovvero 1mln

Totale: 2mln (metodo ex art. 4, comma 1, lettera b)

La sovvenzione sarà il minore tra i due valori, ovvero 2mln. (minore tra metodo a) e b) di cui all'art. 4, comma 1)

L'esempio numerico è corretto.

Si sottolinea tuttavia che il punto chiave sta nel definire quale quota di spese ammissibili sia rapportata alla capacità produttiva dedicata ad attività economica e quale sia rapportata alla capacità produttiva dedicata alla attività non economica.

Il riferimento è l'operatività dell'Infrastruttura di Ricerca che si intende potenziare con il Progetto presentato: la percentuale di contributo sarà definita quindi – comunque entro i limiti previsti come nell'esempio sopra indicato – rapportando il valore complessivo del Progetto alla quota di capacità produttiva incrementale dell'Infrastruttura di Ricerca dedicata a svolgere attività economica e a quella destinata a svolgere attività non economica (si veda la formula riportata nella premessa dell'allegato A dell'Avviso).

Ad esempio, una Infrastruttura di Ricerca, gestita da un Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza, che abbia già una certa capacità di calcolo destinata alla sola attività non economica e intenda, con il Progetto presentato, raddoppiare la propria capacità di calcolo destinando la metà della capacità di calcolo incrementale ad attività economica (vendita), potrà beneficiare di un contributo del 100% sulla metà delle spese ammissibili e del 50% sull'altra metà.

Estremizzando, anche nel caso in cui l'Infrastruttura di Ricerca esistente svolga esclusivamente (o prevalentemente) attività non economica, qualora il progetto miri a potenziare l'Infrastruttura di Ricerca con riferimento alla sola capacità produttiva destinata all'attività economica, la percentuale di contributo applicabile al progetto sarà del 50%.

2. Le % relative al calcolo delle sovvenzioni (75% complessivo, di cui 100% attività non economica, 50% attività economica) di cui all'art. 4 dell'Avviso, sono le percentuali definitive che saranno applicate per l'effettivo calcolo della sovvenzione concessa o, in sede di valutazione, saranno rimodulate in base al punteggio ottenuto dal progetto (o in base ad altri coefficienti)?

Il punteggio ottenuto in sede di valutazione non influenza la percentuale da applicare alle spese ammissibili per la determinazione del contributo.

La percentuale applicabile dipende dalla riconducibilità diretta o indiretta delle Spese Ammissibili all'attività economica o a quella non economica. Infatti, al fine di determinare la percentuale di contributo applicabile si fa riferimento alla quota di capacità produttiva generata dal Progetto di potenziamento dell'Infrastruttura di Ricerca che sarà impiegata in attività economica e di quella che sarà impiegata in attività non economica.

3. La persona giuridica X è titolare una della 97 infrastrutture di ricerca ritenute prioritarie dal Programma Nazionale MIUR per le Infrastrutture di Ricerca 2014-2020, e le sue quote sono in maggioranza di proprietà di un Socio privato e per il 30% di più Soci pubblici. X è un ente senza scopo di lucro ed i soci di diritto pubblico statutariamente non si fanno carico di eventuali perdite, le quali sono a carico del solo socio privato. A fronte della compagine societaria descritta, X è un soggetto di natura pubblicistica con capacità produttiva non economica ammissibile per la presentazione di un progetto di investimento?

L'articolo 5, comma 3, lettera b) prevede che per richiedere (per una quota) la sovvenzione in misura pari al 100% delle Spese ammissibili è necessario innanzitutto rientrare nella definizione di "Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza" (in breve "OdR"), sintetizzata al punto 17 del Quadro definitorio in appendice I all'Avviso, che qui si riporta.

«**Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza**»: "entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati" (comma 83 dell'art. 2 del Reg. (UE) 615/2014, GUUE 2014/L 187/1). Per la definizione di Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza e delle attività non economiche il cui finanziamento con risorse pubbliche non costituisce Aiuto, ai fini dell'Avviso, si tiene inoltre conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia compendiata nella "Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato" (GUUE 2016/C 262/1) e delle precisazioni previste nella "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (GUUE 2014/C 198/01).

Lo status giuridico della persona giuridica X e dei suoi soci è quindi irrilevante, come la presenza o meno dello scopo di lucro (p. 8 e 9 della "Comunicazione ... sulla nozione di aiuto di stato ..."). Ciò che rileva è che la finalità principale di X sia lo svolgimento "in maniera indipendente di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze". Può avere un rilievo invece la presenza di imprese (private, ma anche pubbliche) nella compagine societaria di X perché se tali imprese godono di un accesso preferenziale ai risultati generati dalla attività di ricerca di X, questi non può essere un OdR.

In estrema sintesi l'attività non economica di ricerca il cui finanziamento pubblico non costituisce aiuto di Stato e può essere integrale, è l'attività di "ricerca pubblica", nel senso che i suoi risultati sono messi a disposizione del pubblico e non perché è realizzata da soggetti costituiti secondo il diritto pubblico (in altri

Stati membri, d'altra parte, è frequente che università e centri di ricerca siano costituiti secondo il diritto privato).

Non si esclude la possibilità che un OdR svolga anche attività economica (messa a disposizione a pagamento dell'infrastruttura, ricerca commissionata, ecc.), ma in tal caso costi, ricavi e finanziamento relativi a tale attività devono essere oggetto di contabilità separata, oggetto di monitoraggio per l'intero ciclo di vita dell'investimento e di un meccanismo di recupero ove l'attività economica superi quella compatibile con la sovvenzione concessa inizialmente. In particolare, nel caso di OdR che hanno ottenuto il 75% di sovvenzione sull'investimento, non può essere destinata ad attività economiche più del 50% della capacità produttiva incrementale.

Un soggetto che svolge solo attività economica, anche se nell'ambito della ricerca, per la normativa UE è un'impresa a tutti gli effetti. Se tale impresa rispetta quanto richiesto in relazione all'accesso aperto all'Infrastruttura di Ricerca da parte di altri utilizzatori, con le modalità riportate all'art. 3, comma 3 dell'Avviso in conformità all'art. 26 del Reg. (UE) 651/2014, può comunque ottenere una sovvenzione ai sensi dell'Avviso, che in tal caso sarà considerata un "aiuto di Stato" e sarà riconoscibile al massimo nella misura del 50% del totale delle spese ammesse per investimenti (senza obbligo di contabilità separata e meccanismi di recupero).

Resta fermo che il Nucleo di Valutazione analizzerà e valuterà i casi specifici sulla base del lavoro istruttorio effettuato sulla documentazione fornita dal richiedente.

4. Nel caso di una aggregazione di cui all'art. 8 dell'Avviso, ovvero di un progetto che preveda più beneficiari, questi devono essere tutti enti titolari di una delle 97 infrastrutture di ricerca individuate nel PNIR o è sufficiente che lo sia il coordinatore del progetto?

L'Avviso prevede la possibilità di aggregazioni per consentire di raggiungere l'obiettivo del potenziamento dell'Infrastruttura di Ricerca individuata nel PNIR anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti, che realizzano parte degli investimenti a fronte dei quali è riconosciuta la sovvenzione, che saranno gestiti unitariamente dal punto di vista funzionale, all'interno dell'organizzazione che gestisce l'Infrastruttura di Ricerca.

Ad esempio, due università possono realizzare ciascuna una parte degli investimenti che sono gestiti unitariamente con una forma di collaborazione sufficientemente stabile a garantire la gestione unitaria della capacità produttiva di tali investimenti per tutto il loro ciclo di vita, nell'ambito dell'Infrastruttura di Ricerca.

Il titolare della Infrastruttura PNIR, come individuato dal Programma Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca, deve assumere gli obblighi relativi alle modalità di gestione dell'infrastruttura e quindi dell'uso degli investimenti agevolati che ne faranno parte. Principalmente tali obblighi sono quelli riguardanti le modalità aperte di accesso differenziate tra ricerca commissionata, con prezzi prestabiliti e pubblicizzati (di cui all'art. 3 comma 3 dell'Avviso) e per la ricerca indipendente (del tipo peer review di cui all'art. 3 comma 6 (b) dell'Avviso) e quelli riguardanti la tenuta della contabilità separata tra attività economiche e non (di cui all'art. 3 comma 2 dell'Avviso). Il rispetto di tali obblighi implica che il titolare dell'IR PNIR abbia la disponibilità degli investimenti per il loro intero ciclo di vita e abbia le responsabilità dell'"accountability". Se diverso dal beneficiario, deve pertanto, in sede di domanda, assumere gli impegni puntualmente indicati all'art. 3, comma 5, lettera c, punti ii) e iii) dell'Avviso e, se ricorrono le condizioni ivi previste, ai successivi punti iv) e v).

Poiché il titolare della Infrastruttura PNIR deve garantire l'uso degli investimenti agevolati nel rispetto delle modalità di accesso di cui sopra può avere rilievo ai fini dell'Avviso un terzo soggetto, se diverso: il proprietario del luogo fisico in cui si realizzano gli investimenti materiali o chi ne ha comunque il titolo di disponibilità. In particolare nel caso delle Infrastrutture distribuite è probabile che lo statuto dell'Infrastruttura PNIR preveda che ci siano soggetti, diversi dal titolare dell'infrastruttura nel suo complesso, che abbiano taluni poteri riguardanti certi nodi (banalizzando colui che ha le chiavi e quindi gestisce quotidianamente l'uso di nodi situati in diversi enti di ricerca, università, ecc.). Se diverso dal beneficiario deve, in sede di domanda, concedere l'autorizzazione indicata all'art. 3, comma 5, lettera c, punto i) dell'Avviso.

Più in generale l'Avviso non ha tipicizzato tali figure, lasciando ai titolari delle IR PNIR un'ampia autonomia per organizzarsi nel modo più appropriato sia in considerazione dell'organizzazione preesistente che della strutturazione anche finanziaria dell'investimento agevolato.

L'Avviso ha piuttosto previsto che, nei casi in cui tali figure non coincidono, devono esserci le autorizzazioni e gli impegni previsti all'art. 3, comma 5, lettera c, dell'Avviso, ovviamente da parte di chi ha i poteri per concedere tali autorizzazioni o assumere tali impegni.

5. Può una impresa privata far parte dell'aggregazione?

Si veda la risposta relativa ai quesiti n. 3 e 4.

6. Nel caso di una aggregazione tra un OdR ed un'impresa quest'ultima può accedere all'aiuto di Stato nella misura del 50% delle spese ammissibili da lei sostenute?

L'ammontare del contributo concedibile non dipende dalla natura giuridica del soggetto che sostiene le spese ammissibili, ma dall'uso a cui viene dedicata la capacità produttiva frutto degli investimenti, che deve essere gestita dall'organizzazione titolare di una Infrastruttura di Ricerca PNIR e quindi nella sua piena disponibilità per tutto il ciclo di vita degli investimenti agevolati.

Resta fermo, come meglio dettagliato nella risposta al quesito 4, che:

- solo se il titolare di una Infrastruttura di Ricerca PNIR è un OdR può svolgere attività non economica di ricerca e pertanto il finanziamento pubblico agli investimenti può non costituire, per la quota di attività non economica, un aiuto di Stato;
- solo se il titolare di una Infrastruttura di Ricerca PNIR rispetta quanto richiesto in relazione all'accesso aperto da parte di altri utilizzatori, con le modalità riportate all'art. 3, comma 3 dell'Avviso, il finanziamento pubblico è un aiuto di Stato concedibile nella misura del 50% delle Spese Ammesse per investimenti in conformità all'art. 26 del Reg. (UE) 651/2014.

Si vedano anche le risposte ai quesiti 3 e 5.

7. Nel caso in cui una aggregazione possa essere formata dall'IR e da una impresa, i due soggetti devono essere indipendenti? In particolare, l'impresa può essere il socio di maggioranza dell'IR?

L'Avviso non prevede il requisito di indipendenza tra i due beneficiari, che appare peraltro poco compatibile con l'unitarietà del Progetto previsto dall'Avviso.

L'Avviso prevede un contributo a fronte di investimenti per il potenziamento di una Infrastruttura di Ricerca. La compresenza di diversi beneficiari nell'ambito di uno stesso Progetto presuppone quindi investimenti che, pur risultando ciascuno di proprietà di un diverso soggetto giuridico, siano gestiti unitariamente dal punto di vista funzionale ed economico dall'organizzazione titolare di una Infrastruttura di Ricerca PNIR, anche a dimostrazione dell'unitarietà del Progetto presentato.

Spese ammissibili

8. Nel caso di acquisti di strumenti scientifici: la spesa ammissibile è il prezzo di acquisto dello strumento o la quota di ammortamento annua riferita alla durata del progetto di investimento?

L'Avviso prevede l'erogazione di un contributo a sostegno degli investimenti (Investimenti Materiali come definiti all'art. 6, comma 1 dell'Avviso, immobilizzazioni ammortizzabili) destinati ad aumentare durevolmente la capacità di produrre ricerca delle Infrastrutture di Ricerca PNIR.

Pertanto è sovvenzionabile l'intero prezzo di acquisto degli strumenti scientifici, se acquistati in un momento successivo alla Data di Richiesta.

9. Le spese per strumenti scientifici acquistati in leasing sono ammissibili?

È ammissibile l'acquisto in "leasing finanziario", ove sia previsto – e rispettato – l'obbligo di riscatto al termine del contratto di leasing. In tal caso rappresentano spesa ammissibile solo i canoni fatturati e pagati entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di erogazione di saldo e della relativa rendicontazione, comunque entro l'importo massimo del valore dei beni sottostanti come fatturati dal fornitore alla società di leasing (si veda il punto I, c) dell'appendice 3 all'Avviso in materia di spese ammissibili).

Ai beni acquistati in leasing si applicano tutti gli obblighi previsti per gli investimenti materiali.

10. Nel caso di investimenti materiali per opere murarie e lavori edili, possono essere eseguiti su terreno non di proprietà del titolare dell'IR, ma ceduto in comodato gratuito al titolare dell'Infrastruttura di Ricerca PNIR?

Il contratto di comodato, oltre ad essere in regola con le previsioni di legge applicabili, deve garantire il rispetto degli obblighi di realizzazione e mantenimento previsti dall'Avviso all'articolo 10 durante l'intero ciclo di vita dell'investimento sovvenzionato. Le previsioni sugli obblighi di restituzione da parte del comodatario previste dall'art. 1809 del codice civile, non appaiono pienamente compatibili con il rispetto di tali obblighi, in particolare nel caso di investimenti per opere murarie e lavori edili.

Si veda anche la risposta al quesito n. 5, in particolare l'ultimo periodo.

11. Quali titoli di disponibilità dell'immobile/sede oggetto dell'investimento sono considerati adeguati?

I titoli di disponibilità devono rispettare le previsioni di legge applicabili e sono adeguati se garantiscono il rispetto degli obblighi di realizzazione e mantenimento previsti dall'Avviso all'articolo 10 durante l'intero ciclo di vita dell'investimento sovvenzionato.

12. Nel caso di investimenti materiali per opere murarie e lavori edili, la relazione tecnica ed il computo metrico estimativo da presentare in fase di richiesta, rientrano nelle spese ammissibili?

Sì, in quanto le spese di progettazione sono spese accessorie agli investimenti in opere murarie a cui fanno riferimento e concorrono al loro valore ammortizzabile. Si sottolinea che, per il medesimo motivo, tali spese sono computate ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti per tale categoria di investimenti dall'art. 6, comma 2, lettera e) dell'Avviso.

Si evidenzia inoltre, come stabilito al punto I, b), ultimo periodo, dell'appendice 3 all'Avviso in materia di spese ammissibili, che le spese di progettazione, facendo eccezione alla regola generale, possono essere oggetto di impegni giuridicamente vincolanti e pagate anche prima della Data della Richiesta (finalizzazione del Formulario GeCoWEB che rende il Progetto non più modificabile).

13. Il caso in cui l'IR esegua opere murarie presso la sede nella propria disponibilità ma di proprietà di una impresa privata che è socio maggioritario dell'IR, rientra nel punto B (spese sostenute nei confronti di parti correlate, appendice 3, comma 2)?

La non ammissibilità delle spese sostenute nei confronti di parti correlate riguarda le spese in cui il fornitore è "parte correlata" con il beneficiario acquirente.

Nel caso illustrato, vale quanto già evidenziato circa il titolo di disponibilità del luogo nel quale si realizza il Progetto e circa il rispetto degli obblighi di realizzazione e mantenimento previsti dall'Avviso all'articolo 10 durante l'intero ciclo di vita dell'investimento sovvenzionato.

14. L'investimento prevede l'acquisto di un macchinario che necessita di un apposito basamento che ha natura di lavoro edile. I costi per tali lavori edili rientrano negli Investimenti materiali per opere murarie e lavori edili a cui si applicano i limiti di cui al art. 6, comma 2, lettera e dell'Avviso.

No se il basamento rientra tra i costi di installazione o di posa in opera del macchinario ed è pertanto un costo accessorio a quello di acquisto del cespite principale a cui si applica la medesima aliquota di ammortamento.

Come più ampiamente specificato nei principi contabili n. 16 "Immobilizzazioni materiali" emessi dal OIC (Organismo Italiano di Contabilità), l'importo dell'immobilizzazione materiale ammortizzabile comprende tutti i costi collegati all'acquisto che sono sostenuti affinché l'immobilizzazione possa essere utilizzata (costi accessori). Per gli Impianti e macchinari, il principio contabile a titolo esemplificativo elenca i seguenti costi accessori: i costi di progettazione; i trasporti; dazi su importazione; i costi di installazione; i costi ed onorari di perizie e collaudi; i costi di montaggio e posa in opera; i costi di messa a punto.

In generale i costi accessori così come le componenti e le pertinenze, sono parte integrante del costo di acquisto del cespite principale e sono ammortizzati congiuntamente se hanno la medesima durata di vita utile sotto il profilo economico. Basamenti, schermature, o altri costi accessori, pur avendo natura di lavori edili, possono rientrare in tale fattispecie se non hanno alcuna utilità economica senza il macchinario, ad esempio perché fatti su misura e quindi non riutilizzabili.

È ovviamente necessario motivare il ricorrere di tali casi per consentire a chi valuta il progetto di condividere tale classificazione, in particolare tale motivazione è opportuno sia inserita nel paragrafo 2.3 "Caratteristiche tecniche dell'Investimento" della traccia per la presentazione del progetto in allegato A all'Avviso.

Erogazioni e rendicontazione

15. Al comma 4 dell'articolo 11 dell'Avviso si fa riferimento alle "linee guida di rendicontazione" pubblicate nell'apposita pagina dedicata. Al 18/01/19 tale documento non risulta caricato. Se disponibile, potreste procedere al caricamento?

L'art. 6 dell'Avviso e l'appendice 3 in materia di spese ammissibili forniscono le principali indicazioni per la predisposizione della documentazione necessaria per la rendicontazione.

Le "linee guida per la rendicontazione" descrivono principalmente le modalità con cui dovrà essere presentata la documentazione, fornendo i modelli per la richiesta e relative dichiarazioni, le specifiche tecniche della documentazione amministrativa, le istruzioni per il corretto caricamento della documentazione di rendicontazione su GeCoWEB.

Attualmente sono in fase di test alcune semplificazioni procedurali che consentiranno di alleggerire il lavoro di caricamento a sistema della documentazione di spesa: le linee guida incorporeranno tali semplificazioni e saranno pubblicate da Lazio Innova nell'apposita pagina dedicata all'Avviso sul sito www.lazioinnova.it, comunque prima dell'approvazione dei progetti.